

CAMERA DEI DEPUTATI N. 225

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 12 luglio 1963

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di venire incontro alle giuste istanze di numerosi ufficiali e civili assimilati della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i quali sono rimasti esclusi dal trattamento di quiescenza per la ristrettezza delle disposizioni emanate con la legge 20 marzo 1954, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile stesso anno).

Detta legge infatti, con l'articolo 1 limita la concessione della pensione agli ufficiali e civili assimilati del soppresso corpo della M. V. S. N. e sue specialità a coloro i quali siano iscritti alla Sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della milizia per un periodo di tempo *non inferiore a cinque anni*.

In effetti solo una parte degli ufficiali e dei civili assimilati ha potuto conseguire il beneficio concesso dalla citata legge, per-

ché, attraverso l'esame delle domande, è emerso che non pochi sono coloro i quali hanno al loro attivo solo quattro anni di iscrizione alla Sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della milizia.

Non sembra giusto che tanti rimangano esclusi da un beneficio che vuole essere un riconoscimento del servizio prestato e nello stesso tempo un compenso alle difficoltà dovute superare per reinserirsi nella vita civile, dopo una prolungata interruzione dell'attività professionale.

D'altra parte la stessa legge riconosce il diritto alla pensione ai sottufficiali della disciolta M. V. S. N. con almeno tre anni di iscrizione alla Sezione assegni vitalizi dell'opera di previdenza del soppresso Corpo.

Per le ragioni suesposte confido che il Parlamento vorrà approvare la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonché al personale civile assimilato della disciolta milizia

volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, è concesso, qualora siano iscritti alla Sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della predetta milizia per almeno quattro anni se ufficiali o civili assimilati o per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennità *una tantum* indicati negli articoli seguenti.

Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quadriennio, sarà sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera.

Il trattamento di pensione decorre dal 1° luglio 1952.

Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche, il periodo di iscrizione alla Sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma è ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.

ART. 2.

Per ottenere la liquidazione della pensione o della indennità prevista dall'articolo 1, gli interessati dovranno farne domanda entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 della legge 20 marzo 1954, n. 72.

ART. 3.

All'onere di un miliardo, derivante dalla presente legge, sarà provveduto mediante prelievo della somma dai fondi stanziati nel capitolo relativo ai provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio.